



CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2003
e modificato all'Assemblea Straordinaria del 4 luglio 2006)

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE, FINALITA', NATURA, SEDE E DURATA	2
Articolo 1	2
Articolo 2	2
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	4
Articolo 6	5
TITOLO II - I SOCI	5
Articolo 7	5
Articolo 8	6
TITOLO III - I TESSERATI	6
Articolo 9	6
Articolo 10	6
TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI	7
Articolo 11	7
TITOLO V - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	7
Articolo 12	7
Articolo 13	7
Articolo 14	8
TITOLO VI - IL PRESIDENTE	8
Articolo 15	8
TITOLO VII - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Articolo 16	9
TITOLO VIII - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
Articolo 17	10
TITOLO XI - IL PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI	11
Articolo 18	11
Articolo 19	11
TITOLO X - BILANCI	11
Articolo 20	11
TITOLO XI - SCIoglimento	11
Articolo 21	11
TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI	12
Articolo 22	12
Articolo 23	12
TITOLO XIII - NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE	12
Articolo 24	12

TITOLO I - DENOMINAZIONE, FINALITA', NATURA, SEDE E DURATA

Articolo 1

1. È costituita l'associazione denominata "Centro Universitario Sportivo di Pavia, associazione sportiva dilettantistica" (C.U.S. Pavia a.s.d.).
2. Il C.U.S. Pavia è un Ente Sportivo Universitario che aderisce alla federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), che, a sua volta, è aderente alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.) di cui è membro fondatore.
3. Il C.U.S. Pavia realizza nell'ambito territoriale della regione Lombardia le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I. e partecipa alle attività in ambito locale, nazionale e internazionale ai fini delle L. 28 giugno 1977 n. 394, art. 2 lett. b), L. 03 agosto 1985 n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990 n. 341, art. 6 lett. c), L. 02 dicembre 1991 n. 390, art. 12 lett. d) e lett. g), e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il C.U.S. Pavia si adegua ai principi e alla normativa del D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, della L. 14 dicembre 2000 n. 376, della L. R. Lombardia 08 ottobre 2002 n. 26, art. 8 comma 8, e della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il C.U.S. Pavia attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università di Pavia sia direttamente sia, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I.
6. Il C.U.S. Pavia sin dal 15/11/67 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I.
7. Il C.U.S. Pavia considera l'esperienza dello sport universitario continuativa ed integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come opportunità educativa, di impegno ed aggregazione sociale, nonché come aspetto rilevante nelle attività culturali, formative e del tempo libero in ambito universitario e al servizio dell'intera comunità e del territorio.
8. Il C.U.S. Pavia si conforma allo Statuto ed ai regolamenti del C.U.S.I., ne accetta le norme ed i diritti e doveri da essi discendenti e si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo Statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.

Articolo 2

1. Sono finalità del C.U.S. Pavia:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione nell'ambito territoriale regionale e la partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche a carattere locale, nazionale ed internazionale, nell'ambito del CONI, della F.I.S.U., delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e di altri Enti;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;
- d) l'organizzazione di incontri, manifestazioni ed attività sportive dilettantistiche, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con l'Università di Pavia, anche in collaborazione con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse del C.U.S.I.;
- e) la realizzazione, il finanziamento e la partecipazione a progetti e a programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con le università, in proprio o presso istituzioni di ricerca sia pubbliche che private;
- f) l'istituzione di assegni e di borse di studio, di contratti di tirocinio o di formazione, di dottorati di ricerca e di sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline attinenti le attività motorie e sportive, d'intesa con l'Università di Pavia;
- g) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni a carattere culturale e sportivo.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità l'associazione può inoltre:

- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'Università di Pavia ovvero da terzi;
- b) promuovere e attuare iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci e dei partecipanti tesserati;
- c) effettuare, a carattere non prevalente, ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- d) sempre a carattere non prevalente ma strumentale, costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

Articolo 3

1. Il C.U.S. Pavia è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il C.U.S. Pavia ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
3. Il C.U.S. Pavia può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L'adesione del C.U.S. Pavia al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.

Articolo 4

1. Il C.U.S. PAVIA ha sede legale in Pavia.
2. La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Articolo 5

1. Il C.U.S. Pavia, già organo associativo del C.U.S.I., è socio federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I.
2. Il C.U.S. Pavia accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I., e si impegna ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato stabiliti dallo statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il C.U.S. Pavia acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:
 - a) si obbliga a far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;
 - b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I.
4. In caso di perdita della qualità di federato al C.U.S.I., l'associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con le denominazioni Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).
5. Il C.U.S. Pavia accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo e integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole federazioni, purchè non in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti del C.U.S.I.

Articolo 6

1. Il C.U.S. Pavia può strutturare la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.
2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Pavia, fermo restando l'unità giuridica, amministrativa e patrimoniale dell'associazione, aderente al C.U.S.I.
3. Eventuali ulteriori denominazioni connesse a diverse modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I.

TITOLO II - I SOCI

Articolo 7

1. Sono soci del C.U.S. Pavia le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.
2. I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività dell'associazione.
3. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. Pavia e che sono regolarmente iscritti all'Università di Pavia o a Istituzioni Superiori Universitarie aventi sede in Pavia, in armonia con quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I.. Il regolamento di attuazione del presente statuto definisce l'ambito di applicazione di questo comma.
4. Possono essere soci anziani tutti coloro che, avendo cessato di appartenere alla categoria dei soci effettivi, fanno richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
5. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.
6. La qualità di socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale e l'annotazione delle sue generalità nel registro dei soci e viene mantenuta con il versamento negli anni successivi della quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il domicilio dei soci nei rapporti con l'associazione è quello risultante dal registro dei soci.

7. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

Articolo 8

1. L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera inappellabilmente, salvo quanto disposto dall'Articolo 22.
2. Ai fini dell'esclusione è sempre considerato grave motivo l'inadempimento da parte del socio agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza del relativo regolamento di attuazione.
3. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo.
4. Decade dalla qualifica di socio:
 - a) chi non versa per due anni consecutivi le quote associative;
 - b) chi perde i requisiti per mantenere la qualifica di socio effettivo, fermo restando il diritto attribuito dal comma 4 dell'Articolo 7.
5. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III - I TESSERATI

Articolo 9

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'Articolo 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Pavia, sotto l'egida della Federazione, sono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Pavia che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I.
3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 16 dello Statuto del C.U.S.I.

Articolo 10

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite il C.U.S. Pavia.
2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 11

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO V - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci effettivi e anziani, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ogni socio ha diritto a un voto.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e del presente statuto.
4. Essa deve essere convocata in Pavia, anche fuori dalla sede dell'associazione, a cura del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisa la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione deve essere diramato ai soci a mezzo di comunicazione personale ed esposto all'albo degli affissi dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve indicare, sia per la prima che per la seconda convocazione, il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.U.S. Pavia o, in assenza, da altro socio designato dall'Assemblea stessa, assistito da un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da un notaio.
6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 13

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'elezione del Presidente;
 - b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo il disposto del comma 5 dell'Articolo 16, previa determinazione del loro numero;
 - c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) l'approvazione del conto consuntivo con l'eventuale documentazione accompagnatoria;

- e) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività dell'associazione;
 - f) la delibera di esclusione dei soci;
 - g) ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Federale del C.U.S.I. di cui all'art. 19, comma 4, dello statuto del C.U.S.I.
 3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
 4. Le elezioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 avvengono con votazione diretta e segreta e sono disciplinate dal Regolamento di Applicazione del presente Statuto.

Articolo 14

1. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) modifiche allo Statuto;
 - b) scioglimento anticipato dell'associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
 - c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - d) altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti, salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 21.

TITOLO VI - IL PRESIDENTE

Articolo 15

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i soci del CUS Pavia.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario.
4. Il Presidente non può rivestire cariche sociali presso altre società o associazioni sportive affiliate ad una delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali il C.U.S. Pavia è affiliato.
5. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO VII - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. Pavia, ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente tra l'altro a:
 - a) nominare tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti, designando il Vice Presidente Vicario, e il Tesoriere, nel corso della sua prima riunione successiva all'elezione;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - c) amministrare il patrimonio e i mezzi dell'associazione;
 - d) convocare le assemblee dei soci;
 - e) approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - f) nominare i delegati che rappresentano l'associazione alle assemblee federali del C.U.S.I.;
 - g) determinare la quota annuale di iscrizione dei soci;
 - h) approvare il Bilancio di Previsione;
 - i) redigere il Conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - j) approvare la relazione tecnico morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
 - k) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale in genere;
 - l) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'associazione o resistervi;
 - m) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, come stabilito dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. Pavia eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo quanto stabilito al successivo comma 5. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.
5. Una percentuale di Consiglieri non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall'Assemblea, è nominata direttamente dal Rettore dell'Università di Pavia con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'art. 41, commi 9 e 10, dello statuto del C.U.S.I.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data stabilita. Nei casi di urgenza la convocazione può essere diramata nella stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

8. I Consiglieri non possono rivestire alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive affiliate alle stesse Federazioni Sportive Nazionali alle quali il C.U.S. Pavia è affiliato.

9. I Consiglieri svolgono gratuitamente il loro incarico.

10. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente per qualunque motivo;
- b) se viene meno la metà più uno dei suoi componenti eletti per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa.

TITOLO VIII - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, anche non soci, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Un componente è eletto su terna indicata dal Rettore dell'Università di Pavia.

2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Nella prima riunione successiva all'elezione il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

4. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono sostituiti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO XI - IL PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Articolo 18

1. Il patrimonio del C.U.S. Pavia è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia proprietaria, nonché da tutti gli altri valori, di qualsiasi natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Articolo 19

1. Per il conseguimento delle sue finalità il C.U.S. Pavia si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) quote associative annuali versate dai soci a norma del presente Statuto;
 - b) contributi previsti da leggi dello Stato o delle Regioni, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport;
 - c) rimborsi e proventi derivanti dall'esercizio delle sue attività;
 - d) donazioni, legati e lasciti a suo favore;
 - e) ogni altro tipo di entrata.

TITOLO X - BILANCI

Articolo 20

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. Pavia comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del relativo Conto Consuntivo.
4. Le modalità e i criteri di formazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, e degli eventuali documenti accompagnatori, saranno disciplinati dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità alle direttive del C.U.S.I. e alle disposizioni di legge.

TITOLO XI - SCIoglimento

Articolo 21

1. Lo scioglimento del C.U.S. Pavia è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina.
2. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto a fini sportivi ai sensi della L. 289/2002 art. 90 comma 18; su indicazione dell'Assemblea straordinaria, può essere destinato al C.U.S.I. ovvero all'Università di Pavia, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di cui al presente articolo occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Pavia e il C.U.S.I., il C.U.S. Pavia ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Pavia ed i suoi soci, ovvero tra i soci del C.U.S. Pavia a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti C.U.S.I., nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

2. Il Collegio Arbitrale stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
3. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I.
4. Per le controversie in cui sia parte anche il C.U.S.I. si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..

Articolo 23

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

TITOLO XIII - NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE

Articolo 24

1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I..
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all'Assemblea dei Soci.
3. I regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.